

# Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza negli impianti sportivi

*L'impianto sportivo è fonte di rischi sia per chi vi lavora che per chi vi svolge attività sportiva, oltre che per gli spettatori ed i terzi. Di qui, gli articolati obblighi di sicurezza che gravano sul soggetto responsabile della struttura quale proprietario, gestore o utilizzatore della stessa. Il presente intervento vuole illustrare la normativa che fissa gli specifici doveri di sicurezza e chiarisce la responsabilità, civile e penale, per i fatti lesivi occorsi per la violazione degli stessi e la relativa casistica giurisprudenziale.*

**Stefano COMELLINI\***

## 1. Premessa

Carenze e criticità della struttura in cui si pratica l'attività sportiva possono indurre fatti lesivi in danno dei lavoratori, degli atleti, dei frequentatori e dei terzi, obbligando il soggetto che ne ha la disponibilità ed il controllo a garantire condizioni di sicurezza idonee ad evitare infortuni.

Il riferimento è all'impianto nel suo complesso, quindi a tutti gli elementi, mobili e immobili (pertinenze, recinzioni, porte da giuoco, panchine, depositi, ecc.), che rientrano nelle prescrizioni tecniche regolamentari, nazionali e sportive, e con cui i soggetti che, a vario titolo, accedono all'impianto possono trovarsi a contatto.

Le evenienze giurisprudenziali, come si vedrà,

sono numerose: infortuni derivati, ad esempio, dall'omessa protezione dei bordi di una pista automobilistica<sup>1</sup>, dal mancato rispetto della distanza tra campo di gioco e la palificazione di recinzione<sup>2</sup>, dalle pessime condizioni del manto sintetico di un campo da calcetto<sup>3</sup>.

Di qui, a fronte di fatti lesivi o in altro modo dannosi, la necessità di accertare la responsabilità del soggetto – proprietario, gestore o utilizzatore – obbligato per la sicurezza dell'impianto in quanto titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p.<sup>4</sup>, a tutela dell'incolumità di coloro che lo utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "*neminem laedere*" (art. 2043 c.c.), sia nella qualità di "**custode**" dello stesso, come

---

\* Avvocato in Torino - Docente a contratto di Diritto dello Sport all'Università di Torino

1 Cass. pen. 10.11.2005 n. 11361, *Guida al Diritto*, 20, 2006, p. 105.

2 Cass. pen. 21.4.2015 n. 22037, *CED Cassazione*.

3 Cass. 10.2.2003 n. 1948, *Arch.* 2003, p. 1368.

4 "*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".

tale civilmente responsabile, per il disposto di cui all'art. 2051 c.c.<sup>5</sup>, dei danni provocati dalla cosa, fuori delle ipotesi di caso fortuito<sup>6</sup>.

## 2. La responsabilità per la cosa in custodia

Sotto il profilo civilistico, l'art. 2051 c.c. fonda il criterio di imputazione della responsabilità sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso<sup>7</sup>. Nel concetto di "cosa in custodia" si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, poiché ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.

La **responsabilità** ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere **oggettivo**, richiedendosi solo, per la sua concreta configurazione, che sussista il nesso causale tra la cosa ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solo dal "caso fortuito", che attiene, non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno,

recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può derivare anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato<sup>8</sup>, ovvero anche dal fatto naturale (la c.d. forza maggiore)<sup>9</sup>.

Si tratta più propriamente di un "rischio da custodia" più che di una "colpa nella custodia", ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese, di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa"<sup>10</sup>.

La giurisprudenza di legittimità ha così precisato che, fondandosi la responsabilità non su un comportamento o un'attività del custode, e quindi su qualsivoglia connotazione di colpa, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie previste agli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del caso fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consente di ricondurre esclusivamente all'elemento esterno<sup>11</sup>, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi<sup>12</sup>.

Di conseguenza, al danneggiato spetterà provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale<sup>13</sup>.

5 Art. 2051 c.c. - "Danno cagionato da cosa in custodia": "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

6 Cass. pen. 16.1.2019 n. 1763, in *Sistema Integrato Eutekne*.

7 Di Giovine O. "La responsabilità civile per danni cagionati da cose", in "La responsabilità civile", a cura di Cendon P., vol. XI, Torino, 1998, p. 307, con cospicui richiami giurisprudenziali.

8 Così le sentenze "gemelle", Cass. 6.7.2006 n. 15383 e 15384, *Resp.* 2007, p. 697, con nota di Corea N. Cfr. anche Cass. 13.1.2015 n. 295, *Foro It.*, 2015, 2, 1, c. 460.

9 Cass. (ord.) 17.1.2019 n. 1188, *Imm. propr.*, 2019, p. 191.

10 Cass. n. 15383/2006 e Cass. n. 15384/2006, cit.

11 Cass. (ord.) 3.4.2019 n. 9315, *CED Cassazione*.

12 Cass. n. 15383-15384/2006, cit.

13 Cass. 10.10.2008 n. 25028, *CED Cassazione*.

Il potere effettivo e dinamico sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità civile del custode, è generalmente rappresentato dall'espressione "governo della cosa", vale a dire una situazione di controllo indipendente da direttive o da autorizzazioni altrui. Se è vero che la custodia non coincide con la proprietà o la titolarità di diritti reali, e ben può consistere in una situazione di fatto, è altresì vero però che deve trattarsi di un potere autonomo di controllo e gestione della cosa, perché solo così si giustifica l'obbligo di prevenzione dei danni riconducibili al bene tutelato<sup>14</sup>.

La **disponibilità "di fatto"** non può essere disgiunta dalla **"disponibilità giuridica"** delle condizioni di uso e di conservazione della cosa<sup>15</sup>. Così, gli obblighi di custodia faranno riferimento sia ad aspetti contrattuali sia ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni. L'effettivo potere sulla cosa, quindi la disponibilità materiale e giuridica della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, è riferibile sia al proprietario che al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di

ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia<sup>16</sup>.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. **si distingue dalla generale responsabilità aquiliana** di cui all'art. 2043 c.c.: mentre quest'ultima disposizione impone un obbligo generale e negativo, un comportamento omissivo, cioè l'astensione da atti che possono arrecare danni a terzi (un "non agere"), l'art. 2051 pone un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo del bene, ma anche nell'adottare le misure idonee ad impedire che esso rechi danni a terzi. La fattispecie prevista dall'art. 2051 è pertanto caratterizzata, rispetto all'art. 2043, da un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto a chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa<sup>17</sup>.

La posizione di garanzia riguarda non solo le attività sportive pericolose (quelle che per la loro stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno), ma anche i pericoli atipici, cioè quelli che – pur prevedibili – siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell'attività sportiva in corso di svolgimento.

Pertanto, accanto alla responsabilità derivante dal generale principio del "neminem laedere" (art. 2043 c.c.) ed a quella derivante dalla qualità di custode (art. 2051 c.c.) può configurarsi una **responsabilità (presunta) ex art. 2050 c.c.**<sup>18</sup> quando l'uso della struttura o delle attrezzature dia luogo

---

14 Cass. 15.3.2019 n. 7362, *Corr. giur.*, 2019, p. 720.

15 Cass. SS.UU. 11.11.1991 n. 12019, *Giur. It.*, 1992, I, 1, p. 2218, con nota di Corradi E.

16 Cass. 17.6.2013 n. 15096, *CED Cassazione*. Cfr. anche Cass. civ. 27.12.2017 n. 30941, in *Sistema Integrato Eutekne e Giur. It.*, 2018, p. 1862, con nota di Russo A. Cass. n. 1948/2003, cit., ha escluso la responsabilità dell'organizzatore di un torneo di calcetto, affittuario temporaneo della struttura sportiva, per i danni occorsi ad un giocatore in seguito ad una caduta per la presenza di una buca nel campo.

17 Cass. 22.5.1982 n. 3134, *Giust.* 1982, I, p. 2671.

18 "Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

a un'attività da qualificarsi pericolosa, rispetto alla quale egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso<sup>19</sup>.

### 3. Il caso fortuito. Il fatto del terzo o del danneggiato

Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato **escludono la responsabilità del custode**, quando intervengono nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità<sup>20</sup>. La responsabilità è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si espone volontariamente<sup>21</sup>. Inoltre, sempre a tal fine, il comportamento del danneggiato deve essere la causa esclusiva dell'evento dannoso, qualora egli possa avvalersi di agevoli e valide condotte alternative, idonee a scongiurare l'accadimento dannoso<sup>22</sup>.

Si è così esclusa la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente sportivo gestore di un campo da calcetto

per l'infortunio occorso ad un giocatore che aveva urtato contro un palo di una porta posta ai lati del campo di gioco, sulla scorta della considerazione che, essendo ben visibile tale porta e non avendone chiesto la rimozione, il fattore determinante della causalità, interruttivo del nesso, doveva riferirsi alla scelta consapevole ("rischio elettivo" volontariamente assunto) dei giocatori di utilizzare il campo senza rimuovere le porte<sup>23</sup>.

Occorre peraltro distinguere tra "**caso fortuito incidentale**" e "**caso fortuito concorrente**": il primo è un fattore causale che risulta causa esclusiva del danno, tale da rendere la cosa una mera occasione di danno e che ben può riferirsi allo stesso comportamento del danneggiato<sup>24</sup>; il secondo, invece, è un fattore che partecipa con la cosa al processo causativo del danno, affiancandosi al fatto della cosa e non interrompendo il nesso causale, con la conseguenza che la responsabilità del custode non può essere esclusa<sup>25</sup>. Il c.d. fortuito concorrente, pertanto, non assorbe l'intero nesso eziologico ed il custode è ugualmente responsabile, poiché il concorso del fatto naturale è giudicato irrilevante<sup>26</sup>.

Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere adeguato

19 Cass. pen. 28.2.2018 n. 9160, in *Sistema Integrato Eutekne*. Conforme, Cass. pen. 27.5.2003, n. 34620, *Riv. pen.* 2003, p. 959, per cui, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta corretta l'affermazione di penale responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei gestori di una pista per *go-karts*, relativamente alla morte di un soggetto al quale, nonostante fosse minorenne, era stato consentito l'uso di uno di tali mezzi e che poi, per un errore di manovra, era uscito di pista, abbattendo la recinzione, ed era finito contro un ostacolo fisso, così riportando le lesioni dalle quali era derivato il decesso.

20 Cass. 22.11.2016 n. 23727, in *Sistema Integrato Eutekne*.

21 Cass. 13.12.2012 n. 22898, *CED Cassazione*.

22 Cass. 25.5.1994 n. 5083, *Vita not.*, 1994, p. 1317.

23 Cass. 31.7.2012 n. 13681, *Danno resp.*, 2013, 7, p. 717, con nota di Benedetti A.P.

24 Cass. 6.2.2007 n. 2563, in *Sistema Integrato Eutekne e Danno resp.*, 2007, p. 591. Nella specie, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità da custodia di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità della pista, sul presupposto dell'accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento, invece determinato, così configurandosi un'ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato fino al margine estremo del piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l'urto contro il predetto ostacolo.

25 Geri V. "La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio", Milano, 1974, p. 69.

26 Sul punto, Franzoni M. *sub art.* 2051, "Dei fatti illeciti", in *Commentario*. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 579.

alla natura della cosa ed alla sua pericolosità. Quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno<sup>27</sup>.

Contrariamente a quanto ritenuto in passato, l'attuale giurisprudenza di legittimità ritiene l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere

che l'Amministrazione deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale<sup>28</sup>.

#### 4. La responsabilità penale del custode

La posizione di **garanzia** in capo al custode può generare, a fronte di fatti costituenti reato (si pensi all'omicidio colposo e alle lesioni colpose) una responsabilità (anche) di natura penale ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p.

Il responsabile della struttura sportiva – proprietario, gestore, ecc. – ha infatti l'obbligo di dotare l'impianto di tutti i presidi necessari a tutelare l'integrità fisica dei frequentatori e di esservi presente, personalmente o a mezzo di un incaricato, per verificarne il corretto uso, informando gli utenti sui rischi specifici connessi alla pratica delle attività e le cautele da adottare per evitare una concretizzazione degli stessi<sup>29</sup>.

In questo caso, non verrà a rilevanza un addebito di natura oggettiva, ma occorrerà, in presenza del realizzarsi dell'evento, secondo il principio pena-

27 Trib. Milano 26.1.2012. Nel caso ivi in esame, "è la stessa attrice che precisa di avere notato, immediatamente prima dell'incidente, lo stato della pavimentazione. Sembra anche che la presenza di acqua in luogo non fosse episodica ma frequente per il passaggio di frequentatori della piscina. Deve quindi dedursi che non si sia trattato di un fatto nel corso del quale l'attenzione della persona infortunata non fosse stata sollecitata. Si è invece in presenza di un evento che si è verificato perché l'attrice ha preferito, piuttosto che dolersi con la direzione dello stato e della possibile pericolosità dei luoghi, affrontare sia pure «con molta cautela» come afferma nella prima pagina dell'atto di citazione, il rischio di un evento che, sfortunatamente, si è verificato". Nello stesso senso, cfr. anche Cass. 19.2.2008 n. 4279, *Giur. It.*, 2007, p. 2443, per cui "l'uso del pontile, al fine di effettuare tuffi, costituiva un uso improprio dello stesso; che in ogni caso l'attore era nella consapevolezza delle condizioni del contesto (profondità dell'acqua, altezza del pontile, sua destinazione). Il fatto che quel tuffo, diversamente da quelli praticati dalla folla di bagnanti e dallo stesso attore quel giorno e nei giorni precedenti, sia riuscito male è probabilmente riferibile alle modalità di esecuzione o a qualsiasi altra causa, ma di certo non consente di ritenere che la catastrofica riuscita del tuffo fosse stata in qualsiasi misura concausata dal modo di essere del pontile o da qualche anomalia in esso sopravvenuta o scatenatasi".

28 Cass. 1.10.2004 n. 19653, *Giur. boll. legisl. tecnica*, 2005, p. 477, con riferimento ad un infortunio occorso in un piazzetto dello sport di proprietà comunale.

29 Cass. pen. n. 1763/2019, cit., che ha riconosciuto la responsabilità del custode e gestore di una struttura gonfiabile per le lesioni riportate da un minore che si era introdotto in un campo da calcetto allestito in modo incompleto e lasciato incustodito e privo di indicazioni di divieto.

listico di colpevolezza, la verifica in concreto sia della sussistenza del mancato rispetto – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità del fatto dannoso che la regola violata mirava a prevenire (cosiddetta "concretizzazione del rischio"), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso<sup>30</sup>.

## 5. Gli impianti di risalita

Particolare rilievo in tema di obblighi di sicurezza dell'impianto hanno le attività sportive sciistiche. Il gestore della pista da sci è anch'esso titolare di una posizione di garanzia, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei fatti lesivi occorsi agli utenti, per non aver impedito la verifica degli stessi che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un addebito a titolo di **colpa**.

In particolare, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale<sup>31</sup>. L'obbligo di sicurezza è an-

cor più pregnante qualora la pista sia frequentata da praticanti dei più diversi livelli di capacità tecniche da cui possono derivare perdita dell'equilibrio e movimenti incontrollati; con la conseguente necessità di recintare la pista, apporre idonee segnaletiche e protezioni, rimuovere possibili fonti di rischio, in presenza di pericoli determinati dalla conformazione dei luoghi<sup>32</sup>.

L'obbligo di garanzia del gestore trova specificazione nella L. 24.12.2003 n. 363 che, nel dettare "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", agli artt. 3 e ss. individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili. La normativa prevede, in particolare, che "*i gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni*"<sup>33</sup> (art. 3 comma. 1 p.p.).

Inoltre, "*i gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo*" (art. 3 comma 1 u.p.).

Poiché tutti gli ostacoli presenti nella pista costituiscono, quanto meno in astratto, fonti di rischio per l'incolumità dei frequentatori, per configurare la responsabilità per custodia del gestore dell'impianto di risalita, è necessario verificare in concreto l'esclusione della pericolosità, in base sia alle caratteristiche degli ostacoli stessi sia del materiale adoperato<sup>34</sup>.

---

30 Cass. pen. 20.6.2018 n. 32216, *CED Cassazione*.

31 Cass. pen. 15.4.2015 n. 15711, *CED Cassazione*; Cass. pen. 19.3.2010 n. 10822, *ivi*.

32 Cass. pen. 25.2.2019 n. 8110, in *Sistema Integrato Eutekne*.

33 Ad esempio, Legge Regione Piemonte 26.1.2009 n. 2 ("*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*"); Legge Regione Valle d' Aosta 17.3.1992 n. 9 ("*Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*").

34 Cass. 10.2.2005 n. 2706, *Nuova giur.* 2006, p. 302, con nota di Rizzo N. Nella specie, la Cassazione ha considerato che anche in una pista di lieve pendenza ed agevole tracciato, dotata di buona visibilità, l'esistenza di una recinzione sostenuta da paletti in legno non imbottiti può costituire, atteso lo stato dei luoghi e l'utilizzo della pista anche da parte di sciatori inesperti, un pericolo idoneo a provocare lesioni allo sciatore.

Tuttavia, l'obbligo di sicurezza in capo al gestore non può intendersi assoluto, bensì proporzionato al pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, mentre appare eccessivo (e concretamente inesigibile) pretendere dal gestore che, ad esempio, tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi ed i pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi. In altre parole, al di fuori dell'ambito della pista, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi, né alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi<sup>35</sup>.

## 6. Gli obblighi di sicurezza nell'impianto sportivo

### LA NOZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO.

#### IL DM 18.3.1996

Nella nozione di impianto sportivo possono rientrare strutture assai diverse: stadi, palazzetti, palestre, impianti sciistici di risalita con piste annesse. La struttura può quindi comprendere tribune, spogliatoi, depositi, ecc., nonché per talune discipline sportive il "campo da gioco" che comprende il "campo per destinazione".

Ogni federazione sportiva ha proprie regole tecniche di individuazione del "campo di gioco": per la

pallacanestro, ad esempio, vi rientrano l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri e quello riservato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco<sup>36</sup>. In linea generale, a fini disciplinari sono "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati.

In un ambito normativo assai vario, per lo più regolamentare, un articolato sistema definitorio si ritrova all'art. 2 del DM 18.3.1996<sup>37</sup>, tuttora il provvedimento principale in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi<sup>38</sup>.

Il riferimento è quindi ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione o esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI facendo salva la necessità che gli stessi siano conformi anche ai regolamenti sportivi, nazionali e internazionali.

Il detto Regolamento intende per "**impianto sportivo**" – che può essere "all'aperto" o "al chiuso" – l'"insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive" e comprende:

a. lo "spazio o gli spazi di attività sportiva", quale conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso, lo spazio è definito monovalente, nel secondo poli-

35 Cass. pen. 24.3.2017 n. 14606, CED Cassazione.

36 "Regolamento relativo all' impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della Pallacanestro", F.I.P., p. 14 ss.

37 Emanato dal Ministero dell' Interno (in G.U. 11.4.1996), modificato e integrato dal DM 6.6.2005 (in G.U. 30.6.2005).

38 L. 9.1.1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"; DPR 24.7.1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; DM 6.6.2005 "Modalità per l' installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio".

- valente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale<sup>39</sup>;
- b. la "zona spettatori", riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi<sup>40</sup>;
  - c. eventuali "spazi e servizi accessori", non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
  - d. eventuali "spazi e servizi di supporto", direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

Il Regolamento distingue i complessi e gli impianti secondo la presenza di spettatori in numero superiore o meno a 100 unità (art. 1 comma 3) e fissa un'articolata disciplina di sicurezza riguardante, tra l'altro, i "sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva" (art. 6-bis), il "sistema di vie di uscita" (art. 8); le "aree di sicurezza e varchi" (art. 8-bis); gli "spogliatoi" (art. 11); le "coperture pressostatiche" (art. 13); i "depositi" (art. 16); gli "impianti tecnici" (art. 17); i "dispositivi di controllo degli spettatori" (art. 18); la "gestione

della sicurezza antincendio" (artt. 19 e 19-bis).

Per le piscine, l'art. 14 prevede una particolare disciplina che individua lo "spazio di attività sportiva" nelle vasche e nelle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca<sup>41</sup> con una densità di affollamento nella misura di 2 m<sup>2</sup> di specchio d'acqua per ogni utente ed un servizio di assistenti bagnanti abilitati, determinato secondo il numero degli accessi e la superficie d'acqua.

La normativa regolamentare deve poi conciliarsi con le "Norme Coni per l'impiantistica sportiva"<sup>42</sup> con cui (art. 1 comma 1) si individuano i "livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza [...]".

A questo si aggiungano – espressamente richiamati dalle "Norme Coni" (art. 12) – i regolamenti tecnici e le procedure di omologazione proprie di ogni attività sportiva, stabiliti autonomamente dalle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate di riferimento e approvati dai competenti organi delle stesse<sup>43</sup>.

39 Art. 6 nella parte dedicata a "Spazio di attività sportiva": "La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva".

40 Art. 6 nella parte dedicata a "Spazio riservato agli spettatori": "La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uso destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni. Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217. Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi. Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217".

41 "L'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antisdrucchiole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca" (art. 14 co. 1).

42 Delibera Giunta nazionale del 6.5.2008 n. 149.

43 Si veda, ad esempio, l'art. 31 Regolamento FIGC-LND del 30.1.2019.



Per "**omologazione**" di un impianto sportivo si intende l'attestazione di idoneità dello stesso allo svolgimento di competizioni di un determinato livello, rilasciata con atto ufficiale della Federazione o Disciplina associata, con l'indicazione della durata di validità, al termine della quale l'impianto dovrà ottenere una nuova omologazione.

Spetta quindi ad ogni Federazione e Disciplina associata emanare per ogni disciplina sportiva uno o più regolamenti tecnici che, per ogni livello di competizione (es. internazionale, nazionale, locale) e possibilmente per la relativa attività di esercizio, definiscano, in modo completo ed univoco, le procedure di omologazione ed i requisiti dell'impianto, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche, tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale (art. 12 comma 2).

L'omologa dell'impianto non esime, tuttavia, il proprietario/gestore dall'adottare tutte le regole e le misure di comune prudenza che l'uso dello stesso, ancorché omologato, richiede<sup>44</sup>.

Questo complesso apparato regolamentare, fornito dalla normativa nazionale e sportiva costituisce un riferimento imprescindibile per valutare la condotta del proprietario/gestore dell'impianto sportivo con riferimento ai parametri della **colpa specifica**, rilevante sia per l'illecito penale (ex art. 43 c.p., inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) che per l'illecito civile extracontrattuale (inosservanza di regole di prudenza scritte)<sup>45</sup>.

## LA SICUREZZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA

Sotto diversi profili ed obblighi, i **soggetti tenuti alla generale sicurezza dell'impianto** sono:

- a. il proprietario;
- b. il gestore;
- c. l'utilizzatore della struttura.

Il **datore di lavoro** coincide di norma con il gestore dell'impianto e non con il mero proprietario, solitamente un ente locale (es. Comune) o con l'ente sportivo quale mero utilizzatore.

Il **proprietario** può avere natura pubblica o privata. Quando non rivesta in sé tale funzione, egli deve fornire al gestore tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (per es., agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di controllo della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore.

Il **gestore** può essere un ente pubblico o privato, nella specie una **associazione o società sportiva**. Egli deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termini di esercizio dell'impianto sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del DLgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'**utilizzatore** è un **ente sportivo, società o associazione**, che indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e orga-

44 Cass. pen. 17.12.1999 n. 1170: "È contraria alle regole di comune prudenza la condotta del gestore di una pista per «go-karts» di noleggio di uno di tali veicoli senza la contemporanea fornitura del casco integrale e senza previa eliminazione dalla pista di tutto quanto possa costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo. Il medesimo gestore è quindi da considerare penalmente responsabile, a titolo di colpa, per le lesioni riportate dal cliente che, colpito al volto dal pietrisco sollevato dal «go-kart» che lo precedeva, abbia perduto il controllo del veicolo; e ciò nonostante la regolare omologazione della pista e la circostanza che la fornitura di caschi integrali sia prescritta dalla Federazione italiana karting solo per l'effettuazione di gare".

45 Cass. 6.4.1998 n. 3553, Resp. civ. prev., 1999, p. 137.

nizzativa, nonché dalla sua dimensione, è anch'esso soggetto all'applicazione del DLgs. 81/2008 e, quindi, deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, negli specifici luoghi di svolgimento delle attività.

L'art. 3 comma 1 del DLgs. 81/2008 dispone che *"il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio"*, quindi anche alle attività delle società e associazioni sportive che – proprietari, gestori o utilizzatori di impianti sportivi – sono soggette alla normativa di sicurezza, con l'individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nel luogo di lavoro (impianto sportivo).

D'altronde, di consueto gli Enti Locali nei documenti di appalto per affidamento del servizio per la gestione degli impianti sportivi richiedono l'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al DLgs. 81/2008.

Si consideri anche che l'art. 3 comma 12-bis del DLgs. 81/2008 dà rilevanza al volontario che presta la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. In tale evenienza, il datore di lavoro è tenuto a fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, se ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Da ultimo, oltre a quanto previsto dalle Norme per l'impiantistica sportiva, il CONI ha mostrato attenzione per la sicurezza delle strutture sportive anche nello Statuto<sup>46</sup> dell'Ente ove, all'art. 29 comma 4, si prevede che le associazioni e società sportive sono tenute *"ad esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive"*, nonché a salvaguardare *"la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport"*. In questi obblighi, si comprende certamente l'obbligo di prestare attenzione alle cautele antinfortunistiche per gli atleti, tecnici, dirigenti, nonché per i terzi.

## I LUOGHI DELLA SICUREZZA.

### LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per il responsabile della struttura – proprietario, gestore, utilizzatore – è quindi necessaria una **costante valutazione dei rischi** presenti nei luoghi di esercizio dell'attività sportiva.

Innanzitutto, qualora non sia il proprietario, egli dovrà richiedere e ricevere da quest'ultimo, spesso un ente locale, i documenti attestanti l'avvenuto espletamento delle procedure di messa in sicurezza<sup>47</sup> e le informazioni relative alle misure attive o passive predisposte nell'impianto: cartellonistica, segnaletica, individuazione e funzionamento degli impianti tecnologici (illuminazione, illuminazione d'emergenza, punti prese, quadri elettrici, riscaldamento, aerazione naturale o artificiale), dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi, dell'impianto di idranti e/o nasp; degli estintori.

Preso atto dell'esistente, il responsabile dell'impianto dovrà poi procedere ad una propria e autonoma valutazione dei rischi e adottare i provvedimenti e

46 Modificato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 26.10.2018 n. 1615 e approvato con DPCM 21.12.2018.

47 A titolo esemplificativo, piano di emergenza/evacuazione e relativa planimetria; agibilità dell'impianto; autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio; dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico-sanitario, idrico-antincendio, termico; libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività; registro dei relativi controlli periodici.

le cautele necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei "lavoratori" in questi particolari "luoghi di lavoro" (art. 29 del DLgs. 81/2008) e, al contempo, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all'interno degli stessi, nonché degli atleti, degli spettatori e dei terzi.

A tal fine, la "valutazione del rischio" svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi sia dell'attività lavorativa che della frequentazione dell'impianto.

Si può distinguere tale attività di valutazione dei rischi all'interno della struttura sportiva in diverse e distinte fasi.

Dapprima, è necessaria una precisa **individuazione delle attività sportive e lavorative** che, a vario titolo, si svolgono nell'impianto ("fase 1").

Di poi ("fase 2"), la "**identificazione dei rischi**", consistente nella osservazione e nello studio delle diverse attività e del collegamento dei rischi (es. cadute dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi, esposizione ad agenti biologici, agenti chimici) considerando: le caratteristiche generali dei "luoghi dell'impianto" (requisiti igienici, impianti di servizio, climatizzazione, ecc.); il rapporto uomo/attrezzature (pesistica, mezzi di carico, ecc.); il rapporto uomo/ambiente (eventi atmosferici violenti, quali vento, fulmini, caduta di alberi, ecc.); l'analisi dei luoghi di lavoro e di presenza dei frequentatori/spettatori; la normativa di riferimento.

La "fase 3" riguarda la "**valutazione dell'entità del rischio**". A titolo esemplificativo, si pensi alla possibile rilevanza nelle palestre dei seguenti rischi:

- microclima: impianti di climatizzazione e ricambio d'aria non idonei o non opportunamente mantenuti;
- biologico: eventuale diffusione di microrganismi patogeni (es. legionella nelle docce);
- movimentazione manuale dei carichi: allestimento o spostamento di attrezzature (es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.);
- gestionale: regolamentazione del flusso di frui-

tori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della palestra.

Ed anche nelle piscine:

- microclima: temperatura, umidità e velocità dell'aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non conforme alle norme;
- chimico: cloro e prodotti per la disinfezione dell'acqua;
- biologico: microrganismi trasmessi attraverso l'acqua e le superfici infette (spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi).

In una piscina, quindi, la valutazione dovrà riguardare i rischi derivanti da:

- presenza di sostanze estranee nell'aria;
- presenza di cloro e suoi derivati (compresi i vapori), ozono a causa di guasti degli impianti;
- presenza di tricloramina (un derivato delle clorammine), causa di asma professionale;
- presenza di microbatteri o funghi, causa di allergie;
- scivolamento e cadute per superfici bagnate o umide.

Per le attrezzature di lavoro soccorre l'art. 69 del DLgs. 81/2008 che definisce (comma 1 lett. a) "*attrezzatura di lavoro*" qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro, sia per attività occupazionali (es. elettrotensili, scale, sistemi elevatori, impianti di clorazione, ecc.), sia per attività sportive (per es. attrezzature da ginnastica, porte da calcio, pallamano, pallacanestro e pallavolo, ecc.).

Per il successivo art. 71 ("*verifica delle conformità delle attrezzature*"), "*il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi [...], idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere [...] che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie*" (comma 1). Il riferimento al Testo unico della sicurezza assume

maggior rilievo se si considera che alla normativa sono ricondotti i lavoratori propriamente intesi, ma come si è detto, anche i volontari (figura particolarmente presente negli enti sportivi), i frequentatori a qualsivoglia titolo (atleti, tesserati, ecc.) nonché i terzi che assumono comunque rilievo per la normativa di sicurezza<sup>48</sup>.

Infatti, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovano nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verificano a danno del terzo un evento lesivo, è configurabile l'ipotesi della violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra la violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi<sup>49</sup>.

Pertanto, la **gestione della sicurezza all'interno di un impianto sportivo** va considerata sotto tre profili strettamente interdipendenti:

1. la **"safety"**, ovvero la pianificazione e la gestione della sicurezza degli addetti ai lavori, ovvero di coloro che, più o meno quotidianamente, svolgono attività lavorative al suo interno (addetti alla pulizia dei locali, operai, baristi, addetti alla *reception*, ecc.);

2. la **"security"**, ovvero l'organizzazione e la gestione della pubblica sicurezza, cioè dell'incolumità di tutti gli utenti di un impianto sportivo, come noto alle cronache dopo i sempre più frequenti e tragici episodi di violenza negli stadi;

3. l'**"emergency"**, ovvero la gestione delle emergenze, cioè di eventi gravi ed improvvisi, come incendi, terremoti, alluvioni, ecc., che dovessero verificarsi ai danni di un impianto sportivo.

Per quel che attiene i profili della *security* e dell'*emergency*, tra gli altri, due obblighi fondamentali sono (art. 19 comma 3 e 4 del DM 18.3.1996):

- predisporre, a cura del titolare ovvero della società utilizzatrice, per impianti con oltre 10.000 persone, il **piano di sicurezza dell'impianto sportivo**, che deve contemplare, oltre che le prescrizioni e limitazioni di esercizio impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, anche altri aspetti specifici per la gestione ordinaria ed in emergenza dell'impianto;
- istituire un **registro dei controlli periodici**, ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi alla verifica di efficienza e di funzionalità dei sistemi, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi con specifica funzione di sicurezza antincendio.

Il rischio può anche derivare da interferenze correlate all'affidamento di appalti o concessioni all'interno

48 "Nella nozione di «luogo di lavoro», rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (Cass. pen. 3.2.2015 n. 12223, *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1309, con nota di Morgante G.).

49 Cass. pen. 27.11.2013 n. 2343, *CED Cassazione*, con cui è stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente il "kartodromo" sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al "kart" nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento. Nel caso di specie, si è individuato il kartodromo come luogo di lavoro, tale dovendosi intendere quello in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività che implichi prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità (sportive, artistiche, ludiche, di addestramento o altro) della struttura in cui essa si svolge e della sua frequentazione occasionale o sistematica da parte di soggetti estranei all'attività lavorativa. Ne consegue per la Corte che in sede di predisposizione del documento di valutazione dei rischi aziendali, con l'individuazione dei relativi pericoli e misure di salvaguardia, non avrebbe potuto essere pretermesso il divieto di indossare indumenti quali sciarpe ed altri, suscettibili di impigliarsi negli ingranaggi dei motori.

dell'impianto da evidenziarsi nel **DUVRI**<sup>50</sup>, come, ad esempio, nel caso di una palestra oggetto di concessioni in orario extrascolastico a diversi enti sportivi, ovvero nell'ipotesi di sovrapposizioni tra la società chiamata a gestire l'impianto e altre imprese deputate alla pulizia ed igiene dei locali, ai servizi di bar e ristorazione, di manutenzione del verde, ecc.

Oltre a quanto sopra specificamente esposto, vengono poi in rilievo tutti gli ulteriori obblighi che il Testo Unico della sicurezza affianca in via generale alla valutazione dei rischi, diretti o per interferenza, obblighi in particolare prescritti agli artt. 17 e 18 DLgs. 81/2008, alcuni dei quali assolutamente non delegabili (designare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ed effettuare la valutazione dei rischi e la predisposizione del documento previsto dall'art. 28 DLgs. 81/2008)<sup>51</sup>.

### LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Il DLgs. 81/2008 prescrive al datore di lavoro di provvedere alle situazioni di emergenza adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato,

secondo il sistema cautelare di cui agli artt. 43-46 da adeguare alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.

D'altro canto, il DM 18.3.1996, più specificamente per gli impianti sportivi, dispone (art. 19) che, per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, si predisponga un apposito **centro di gestione** delle stesse che, negli impianti con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto, deve collocarsi in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.

Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico. In particolare, all'interno del centro:

- devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze;
- essere custodite le planimetrie dell'intera strut-

50 Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 co. 3 del DLgs. 81/2008).

51 Tra gli altri, ai sensi dell'art. 18 DLgs. 81/2008: "Il datore di lavoro [...] e i dirigenti [...] devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;  
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) [...];

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

tura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

Esso deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

### IL DEFIBRILLATORE

Secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 11 del DL 13.9.2012 n. 158<sup>52</sup>, con il DM 24.4.2013<sup>53</sup> sono state emanate le "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" nell'ambito dell'attività sportiva.

In particolare, l'art. 5 del provvedimento regolamentare riferisce l'obbligo di dotazione dello strumento (DAE) per società sportive sia professionistiche che dilettantistiche<sup>54</sup>, fatta eccezione in questo secondo ambito, per quelle che svolgono discipline "con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili" (comma 3).

Più enti che operino in uno stesso impianto sportivo, compresi quelli scolastici, possono associarsi per assolvere gli obblighi di dotazione e manutenzione del DAE, ovvero, siano essi singoli o associati, possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dello stesso (comma 6).

Le linee guida propriamente dette sono poi contenute nell'Allegato E del detto decreto ministe-

*i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

*l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*

*m) [...];*

*n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

*o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

*[...];*

*s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*

*t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*

*u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*

*[...];*

*bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità[...]."*

52 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", pubblicato in G.U. 13.9.2012 n. 214 e conv., con modificazioni, L. 8.11.2012 n. 189.

53 Emanato dal Ministero della Salute e pubblicato in G.U. 20.7.2013 n. 169.

54 Il riferimento testuale alle società dilettantistiche è a tutta evidenza inesatto, dovendosi l'obbligo intendere anche per gli enti costituiti in forma di associazione.

riale, esplicative di una serie di obblighi che, qualora non osservati, possono costituire, in caso di evento lesivo della persona, fondamento di colpa (art. 43 c.p.) rilevante in ambito penale e civile. In concreto, le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento di uno o più dispositivi, regolarmente marcati CE, disponibili, accessibili e funzionanti, posizionati ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento ad opera del personale addestrato all'utilizzo<sup>55</sup>. Il soggetto responsabile dell'impianto deve dare comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente del numero di DAE, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione e l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato, al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive. La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita dagli enti sportivi nel corso degli allenamenti che delle gare organizzate all'interno degli impianti nei quali praticano la loro attività. Secondo le prescrizioni del CONI, in caso di mancanza di strumento idoneo, ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale, deve ritenersi l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto risultando esso inutilizzabile<sup>56</sup>.

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione

immediata alla Centrale Operativa 118. Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile.

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).

Dopo aver affermato che la società (*rectius*, l'ente sportivo) è responsabile solo della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo, le linee guida dell'Allegato E precisano – per una scelta spiegabile solo con la effettiva realtà dell'ampia platea delle piccole associazioni sportive – che l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.

In altre parole, si è voluto sottrarre il personale formato all'uso del DAE – spesso soggetti volontari in strutture minimali – dalla "posizione di garanzia" e, quindi, da una responsabilità per fatto lesivo o letale collegato causalmente al mancato, tempestivo intervento di soccorso.

## 7. La riferibilità soggettiva degli obblighi di sicurezza

Gli obblighi normativi di sicurezza a carico dell'ente sportivo responsabile dell'impianto ricadono in capo ai componenti del Consiglio direttivo dell'associazione sportiva e del Consiglio di Amministrazione della società di capitali sportiva a cui saranno ascritte, ri-

55 I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal DM 18.3.2011. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di *retraining* ogni due anni.

56 Circ. CONI 4.7.2017.

correndone le condizioni di fatto e di diritto, le violazioni causalmente connesse all'evento infortunistico. In particolare, i dirigenti che abbiano posto in essere le condotte illecite commissive e/o omissive da cui sono derivate le fattispecie di reato saranno penalmente e civilmente responsabili mentre saranno esentati i componenti del Consiglio che abbiano espresso formalmente il proprio dissenso sulle opzioni causalmente legate all'infortunio. Se più sono i titolari della posizione di garanzia (più componenti del Consiglio direttivo) ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, in assenza di specifiche e valide deleghe di funzioni, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia.

## 8. Conclusioni

Come si è potuto osservare da quanto sopra esposto, la normativa che regola le prescrizioni di sicurezza per le diverse attività che hanno luogo all'interno dell'impianto sportivo ha natura complessa, riferibile sia a disposizioni nazionali e regionali, sia a regolamenti propri dell'ordinamento sportivo. Ne discende un sistema di determinazione della responsabilità, civile e penale, assai gravoso per chi ha la concreta gestione della struttura, tale da richiedere la massima professionalità, fuori dalle pericolose approssimazioni spesso indotte, in passato e fors'anche oggi, dal particolare contesto sportivo.

Soggetti della sicurezza	Definizione	Normativa di riferimento
<b>Datore di lavoro (Proprietario/gestore/ utilizzatore dell'impianto)</b>	Esercita l'attività imprenditoriale ed ha la responsabilità della gestione aziendale con pieni poteri decisionali e di spesa.	art. 2 lett. b, DLgs. 81/2008
<b>Dirigente</b>	In ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.	art. 2 lett. d, DLgs. 81/2008
<b>Preposto</b>	In ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.	art. 2 lett. e, DLgs. 81/2008
<b>Lavoratore</b>	Svolge un'attività lavorativa, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione o quale volontario.	artt. 2 lett. a e 3 co. 12-bis, DLgs. 81/2008
<b>Rappresentante dei lavoratori (RLS)</b>	Rappresenta i lavoratori, da cui è eletto o designato, per gli aspetti di salute e sicurezza durante il lavoro.	art. 2 lett. i, DLgs. 81/2008
<b>Responsabile Servizio prevenzione e protezione (RSPP)</b>	Responsabile e coordinatore del Servizio, quale insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.	art. 2 lett. f-l, DLgs. 81/2008



<b>Soggetti della sicurezza</b>	<b>Definizione</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
<b>Medico competente</b>	Medico specialista nominato dal datore di lavoro con cui collabora, ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la sorveglianza sanitaria.	art. 2 lett. h, DLgs. 81/2008
<b>Addetto al primo soccorso</b>	Interviene nei casi di infortunio o di malore del lavoratore per prestare un primo soccorso, poi integrato dal soccorso vero e proprio effettuato dal personale sanitario qualificato (es. "servizio 118").	art. 45, DLgs. 81/2008
<b>Addetto alla lotta antincendio e gestione emergenze</b>	Lavoratore adeguatamente formato secondo il livello di rischio presente nell'impianto incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze che ne possono derivare.	art. 37, 43-46 DLgs. 81/2008; artt. 19 e 19- <i>bis</i> DM 18.3.1996